



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	ZANONI	PIER LUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1503/12 depositato il 28/11/2012
- avverso la sentenza n. 64/14/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA contro: COMUNE DI GENOVA

proposto dal ricorrente:

SOCIETA SEMPLICE PALMA
PIAZZA SAN MATTEO 15 2 16123 GENOVA GE

difeso da:

DA PASSANO FILIPPO
PIAZZA SAN MATTEO 15 2 16123 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 823234 I.C.I. 2004

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1503/12

UDIENZA DEL

04/11/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

157

PRONUNCIATA IL:

4/11/2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20 NOV. 2013

Il Segretario

[Signature]

La vertenza (R.G.A. 1503/12, discussa all'udienza del 4.11.2013) riguarda il ricorso proposto da **PALMA S.s.** in persona del legale rappresentante Dott. Andrea CORRADO OLIVA, contro l'avviso di accertamento 823234/2004 del Comune di Genova, relativo all'ICI 2004 e contro il contestuale provvedimento irrogativo di sanzioni.

La S.s. PALMA è infatti proprietaria di un edificio – già destinato ad albergo – in Genova-Nervi, Via delle Palme 11, a suo tempo distrutto da un incendio ed ormai ridotto a rudere, disabitato e inagibile da svariati decenni.

La Società proprietaria contestava pregiudizialmente il vizio della notifica e la mancata sottoscrizione dell'avviso di accertamento; in ogni caso, eccepiva che il calcolo matematico dell'imposta fosse stato operato applicando la rendita catastale nella misura di € 10.907,57, pur in presenza di una sentenza di CTP che ne ha determinato il valore in € 6.560,00; in ogni caso e in subordine, chiedeva infine la riduzione dell'imposta al 50% per l'inagibilità dell'edificio, contestando i provvedimenti del Comune, che ha sempre preteso il pagamento integrale e lo chiede anche con l'avviso qui impugnato per l'esercizio 2004.

Il Comune di Genova si è costituito, ribattendo alle censure svolte dalla contribuente, sia sotto il profilo processuale che quanto al merito.

I primi Giudici hanno ritenuto tempestiva e corretta la notifica, sottoscritto e motivato l'avviso di accertamento ed infine rispettati i criteri di liquidazione; assumono infine fondata nel merito la richiesta del pagamento, in quanto riferita alla rendita attualmente in vigore ed hanno pertanto respinto il ricorso.

Ha proposto appello PALMA S.s., ricordando che la situazione di degrado in cui versa l'immobile consegue al contenzioso insorto nel

1989 (R.G. 1172/89), tuttora pendente in Tribunale, che mette in discussione la titolarità dell'immobile in capo alla medesima.

L'appellante ricorda che la riduzione dell'imposta al 50%, per gli immobili inagibili o inabitabili, è prevista dall'art. 8, D. L.vo 504/92 e che per ottenere tale beneficio, in alternativa al provvedimento comunale - che dichiara l'inagibilità - è prevista la trasmissione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.


L'appellante ha prodotto quindi le dichiarazioni sostitutive anno per anno inviate al Comune, richiamando la sent. CTR 39/10/2008 (Relatore CUNATI) che, pur confermando l'avviso di liquidazione ICI relativo al 2001, ha motivato con il fatto che la dichiarazione sostitutiva all'epoca non fosse stata presentata.

Quanto alla rendita catastale, determinata in € 10.907,57, essa è stata ritenuta incongrua ed eccessiva dalla CTP che, con la sentenza 220/12/04 (Relatore BISSALDI), ha determinato per l'unità immobiliare la rendita di € 6.560,00 proposta dall'Ufficio.

Su tali basi, il contribuente ripropone le motivazioni di ricorso già esposte in 1° grado, in particolare quanto a:

- inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento;
- decadenza dal termine per l'accertamento dell'imposta;
- nullità dell'avviso per omessa motivazione;
- nullità dell'avviso per mancanza di sottoscrizione;
- contestazione della rendita catastale applicata;
- inagibilità e inabitabilità dell'immobile, con diritto alla riduzione del 50% dell'imposta;
- illegittimità di sanzioni e interessi.

In particolare, il contribuente osserva che la sentenza è del tutto immotivata sulle eccezioni pregiudiziali e preliminari, richiama la



normativa di riferimento ed espone successivamente anche le contestazioni di merito.

Si è costituito l'Ufficio; sulle pregiudiziali e preliminari richiama quanto già esposto in 1° grado; per il calcolo dell'imposta, rileva che ad oggi l'unica rendita applicabile è quella attestata dalla visura catastale, che ancora non ha recepito la rendita ridotta di € 6.560,00 in quanto contestata con l'impugnazione operata da PALMA S.s. innanzi alla S.C..

Il Comune inoltre osserva che la contribuente non ha mai dichiarato, con le necessarie formalità, che l'immobile è inagibile e chiede pertanto la conferma dell'avviso.

In sede di discussione orale, PALMA S.s. ha fatto presente che il giudizio approdato al Giudice di legittimità si è concluso con la conferma della pronuncia impugnata ed ha pertanto reso definitiva la rendita catastale dell'immobile nella misura di € 6.560,00.

L'appello è parzialmente fondato, nei seguenti termini.

Quanto alla notifica, si osserva che il vizio relativo alle modalità utilizzate costituisce un vizio che non comporta l'inesistenza ma, al più, la nullità dell'adempimento, comunque sanata ex art. 156 c.p.c. dall'esercizio tempestivo del diritto di difesa.

Parimenti infondate sono le eccezioni relative all'asserita nullità dell'avviso per omessa motivazione e mancanza di sottoscrizione; pur in modo succinto, l'avviso ha consentito al contribuente di difendersi ed è sottoscritto con le modalità consentite dalla vigente disciplina, recando l'indicazione meccanizzata del nominativo del responsabile del tributo.

Infine va respinta l'eccezione di decadenza, stante il disposto dell'art. 59 D. L.vo 446/97, che non può ritenersi abrogato - neppure implicitamente - dalla L. 212/2000 ed al tempo vigente.



Quanto al merito, esistono peraltro agli atti le ripetute dichiarazioni della Società riferite alla inagibilità e/o inabitabilità del fabbricato.

Tali dichiarazioni risultano conformi al disposto dell'art. 8 D. L.vo 54/92, come modificato dalla L. 662/1996, il quale a tal fine ritiene sufficiente la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato; né si può condividere l'interpretazione fornita dal Comune, secondo il quale la dichiarazione sostitutiva dovrebbe attestare la sola esistenza del provvedimento reso dall'Autorità competente che, nel caso, è appunto il Sindaco, non potendo diversamente essere considerata "sostitutiva".

Infatti, anche le recenti istruzioni emesse per la dichiarazione IMU (punto 3, punto 1) segnalano che l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, ma pure che *"in alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. D.P.R. 445/2000"*.

Risulta quindi evidente che la dichiarazione sostitutiva si riferisce all'inagibilità/inabitabilità e non all'eventuale utilizzo di poteri che competono al Comune, essendo manifesta l'intenzione del Legislatore di stimolare l'attività del Municipio, a fronte della dichiarazione del contribuente, per le eventuali contestazioni, che a loro volta potranno esser impugnate dall'interessato nelle competenti sedi.

Spettava al Comune, a fronte delle ripetute dichiarazioni del contribuente, l'onere di verificare nel caso la corrispondenza al vero e l'attendibilità - anche sotto il profilo valutativo - per giustificare la costante applicazione della imposta in misura intera, dovendosi

anche il suo comportamento conformare ai criteri generali di buona fede e correttezza nei rapporti intrattenuti con i cittadini.

Dovendosi peraltro ritenere che anche il contribuente avrebbe potuto sollecitare in termini più precisi - dal punto di vista formale e procedimentale - l'accertamento chiesto al Comune, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio; questo anche in considerazione del fatto che PALMA S.s. non ha versato il contributo né in misura intera, né sul 50% della rendita - ormai definitiva - di € 6.560,00.

La Commissione

P. Q. M.

in riforma dell'impugnata sentenza, **annulla** l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Genova; **compensa** le spese di lite dei due gradi di giudizio.

Genova, 4.11.2013.

Il Relatore

(Avv. Pier Luigi ZANONI)

Il Presidente

(Dott. Giovanni SOAVE)